Messaggio

numero	data	Dipartimento
6164	20 gennaio 2009	ISTITUZIONI

Concerne

Nuova Legge sul consorziamento dei Comuni

INDICE

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 2
1.1 Considerazioni generali 2
1.2 Verso la revisione della legge del 1974 3
1.2.1 Il concetto di revisione del 1989; il progetto posto in consultazione nel 1999 3
1.2.2 Il Progetto di Legge sulla collaborazione dei Comuni del 20 marzo 2002 4
1.2.3 Una proposta di revisione della vigente Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 - Messaggio governativo 6017 dell'8 gennaio 2008 5
1.2.4 Una nuova legge sul Consorziamento dei Comuni 5
1.3 L'evoluzione del numero dei Consorzi 5
2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE E ATTI PARLAMENTARI 7
2.1 Esito della consultazione 7
2.2 Relazione della nuova legge con atti parlamentari pendenti riguardanti la LCCom 8
3. PROPOSTE DI MODIFICHE 9
3.1 Obiettivi, contenuti fondamentali e effetti della proposta di nuova legge 9
3.1.1 Contenuti fondamentali 9
3.1.2 Tabelle riassuntive 12
3.1.3 Effetti e tempi della nuova legge 14
3.2 Nuova legge: commento ai singoli articoli 16
4. RELAZIONI CON LD/PF 2004-2007 E INFLUSSI SUI COMUNI 54
5. CONCLUSIONI 54
DISEGNO DI LEGGE 55

1.0063

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di nuova Legge sul consorziamento dei Comuni. La stessa è stata elaborata in sostituzione dei precedenti progetti:

- di nuova Legge sulla Collaborazione tra i Comuni, presentato con messaggio governativo n. 5225 del 20 marzo 2002, successivamente ritirato in seguito alla mancata adesione da parte della sottocommissione della legislazione, la quale aveva indicato l'esigenza di una diversa impostazione dell'organizzazione consortile;
- di revisione della Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974, oggetto del Messaggio governativo n. 6017 dell'8 gennaio 2008.

In relazione a quest'ultimo progetto ed in considerazione del fatto che il progetto di Legge che l'accompagnava proponesse delle modifiche per la quasi totalità degli articoli, con comunicazione del 24 giugno 2008 la sottocommissione della Legislazione chiedeva al Consiglio di Stato di sostituire la proposta di revisione con una nuova Legge, in modo da renderne il testo più semplice e soprattutto più omogeneo.

Con la presente proposta si aderisce alla citata richiesta. Il nuovo messaggio annulla e sostituisce quello promulgato l'8 gennaio scorso. Di conseguenza ci si limita a rettificare la numerazione del testo legislativo, ad integrarne i diversi aspetti formali ai precedenti contenuti della Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974, che meritano conferma ed a rendere coerenti i diversi rinvii contenuti nel messaggio.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 Considerazioni generali

La vigente Legge sul consorziamento dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975, accompagna a tutt'oggi l'attività dei numerosi Consorzi attivi sul territorio cantonale. Nati allo scopo di ovviare alle difficoltà dei Comuni nel gestire servizi su scala regionale e/o la realizzazione di grandi infrastrutture, questi enti raggiungevano quasi le 200 unità negli anni '80 per ridursi progressivamente sulle attuali 84 unità.

La collaborazione intercomunale è nata per sopperire alle carenze di enti locali sottodimensionati in rapporto agli oneri amministrativi, tecnici e finanziari dei servizi pubblici di competenza dell'Autorità comunale. Gli attuali Consorzi sono andati oltre questa finalità.
Infatti, in linea generale, si deve oggi constatare come l'ottantina di enti intercomunali operanti nel nostro Cantone abbiano, nel rispettivo campo operativo, di fatto assunto un effettivo ruolo di ente con dinamiche proprie e talvolta indipendenti rispetto ai Comuni membri, sottraendo integralmente a questi ultimi le relative competenze decisionali.
Si rammenta infatti come i Comuni non abbiano che una voce consultiva in materia di preventivi e consuntivi del Consorzio (artt. 30 e 31 LCC), al pari di una mera facoltà di preavviso sui principali investimenti (art. 33 LCC). Sono però tenuti per legge a finanziare l'attività degli enti intercomunali sia di gestione corrente che di investimento.

Inoltre, se è vero che il Consorzio è in grado di assicurare servizi a costi più contenuti rispetto al singolo Comune, è altrettanto vero che vengono spesso trascurati i "costi" cooperativi che lo caratterizzano. In particolare:

- la perdita da parte del Comune del potere di gestione amministrativa del servizio;
- la perdita di cognizione sulle modalità di conduzione del servizio;
- la perdita del potere da parte della collettività locale di far valere le proprie preferenze che devono essere mediate con quelle dei Comuni consorziati e dell'Ente consortile medesimo.

Di fatto, con l'attribuzione di compiti strategici in un determinato settore ad un ente consortile, il singolo Comune perde quasi interamente la sua autonomia decisionale, operativa e finanziaria in quell'ambito.

Peraltro, nemmeno nel dualismo Comune/Consorzio, può essere evitato che nella somma degli apparati amministrativi comunali e consortili sia ravvisabile un certo sovradimensionamento delle strutture, di per sé contrario agli obiettivi di razionalizzazione ed economicità propri di un moderno concetto organizzativo dell'attività degli enti pubblici.

Si consideri, infine, che a tutt'oggi gli stessi enti intercomunali trovano i loro limiti operativi dinanzi al livello tecnico, all'impegno finanziario ed ai tempi decisionali richiesti dalla gestione di servizi sempre più complessi, tempi poco conciliabili con i vincoli procedurali imposti dalla convivenza di decine di Comuni rappresentati negli organi decisionali del Consorzio.
Sollecitazioni alla revisione della Legge sono nel tempo state esternate a più riprese sia a livello comunale che a livello parlamentare.

1.2 Verso una nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni

1.2.1 Il concetto di revisione del 1989; il progetto posto in consultazione nel 1999

Un primo concetto di revisione della Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974 risale al 1989, al momento della costituzione da parte del Consiglio di Stato di uno speciale gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Cantone e dei Consorzi.
Sulla base di un primo censimento delle principali anomalie di funzionamento dell'ente intercomunale allestito dall'allora Dipartimento dell'Interno, si riteneva allora di poter affrontare una revisione parziale della Legge, apportandovi in sostanza i correttivi atti ad assicurare, attraverso lo snellimento delle procedure, una miglior efficienza dell'apparato consortile.

Si era a quel momento indirizzati verso:

- la semplificazione della procedura per la modifica degli statuti e di convocazione del legislativo del Consorzio;
- il chiarimento dell'uso della deroga dell'art. 2 cpv. 2 LCCom;
- la necessità di evitare l'automatica applicazione della ripartizione dei delegati secondo la proporzionale;
- il riesame del diritto di preavviso dei Comuni per le opere consortili;
- il rafforzamento del diritto di informazione e di controllo dei Comuni e dei cittadini senza perdere di vista l'efficienza dell'ente;
- il miglioramento dei meccanismi di entrata e di uscita dal Consorzio.

Già in sede di gruppo di lavoro fu però chiaramente evidenziata l'opportunità di andare oltre questi obiettivi, ricercando nella revisione della Legge l'instaurazione di soluzioni che permettessero all'ente consortile di far fronte alle sollecitazioni della moderna gestione della cosa pubblica. Il Dipartimento aveva accolto questa indicazione, proponendo un ordinamento che favorisse la messa a disposizione degli organi locali di forme di collaborazione alternative che potessero rispondere a differenti sollecitazioni a dipendenza del settore coinvolto. I lavori del gruppo sfociarono in un primo ***progetto nel luglio 1993.***

Il Dipartimento, considerando la necessità di coordinare gli interventi legislativi nel settore della collaborazione intercomunale con il più ampio disegno di riorganizzazione istituzionale del Cantone, decise allora di ulteriormente approfondire la tematica.

Il ***successivo*** progetto di revisione è stato sottoposto a procedura di consultazione ***nel 1999.*** Esso era focalizzato sul principio secondo cui i Comuni che intendevano far capo all'istituto consortile dovevano poter in tutta autonomia adottare una forma organizzativa adeguata alle loro esigenze operative. Il progetto di nuova Legge codificava dunque due distinte forme di organizzazione del Consorzio: una ordinaria e una speciale. L'adozione dell'una o dell'altra forma avrebbe dovuto comportare in sede di costituzione del Consorzio o di revisione statutaria una scelta di fondo, in rapporto alle modalità decisionali degli organi del Consorzio, al grado di controllo dei Comuni sulla gestione consortile ed al coinvolgimento del cittadino.
La stipulazione o la revisione del "contratto amministrativo" tra i Comuni, segnatamente la definizione del contenuto degli statuti consortili, sarebbe divenuta il momento fondamentale per fissare le regole dell'operare del Consorzio in questione. Nelle due forme organizzative proposte con il progetto posto in consultazione nel 1999 si era inoltre ricercata l'eliminazione di procedure burocratiche, onde snellire il funzionamento del Consorzio. Si era nel contempo privilegiata l'instaurazione di un'effettiva possibilità di controllo popolare a beneficio dei Comuni membri; si era risposto nel contempo alle sollecitazioni di maggior efficacia ed immediatezza decisionale, avvicinando una delle due forme organizzative proposte alla realtà degli enti parastatali, più affine ai criteri di gestione manageriale dell'economia privata, dove è privilegiato il potere decisionale dell'Esecutivo consortile.
Per la forma ordinaria si era proposto un nuovo concetto di partecipazione del cittadino che poteva pronunciarsi in merito alle principali scelte d'investimento del Consorzio. Con la forma speciale era invece previsto in tema di investimenti un particolare sistema di controllo dei Comuni e della cittadinanza.

1.2.2 Il Progetto di Legge sulla collaborazione dei Comuni del 20 marzo 2002

Un progetto di nuova Legge sulla collaborazione tra i Comuni che riprendeva i concetti poc'anzi illustrati (punto 1.2.1.) è stato fatto proprio dal Consiglio di Stato ed è sfociato nel ***Messaggio governativo n. 5225 del 20 marzo 2002.***

La Commissione della legislazione, cui era stato affidato il compito di esaminare il messaggio, non ha però aderito alla relativa proposta. Essa ha, per il tramite di una sua Sottocommissione, suggerito una modifica sostanziale dei contenuti del progetto.
La Sottocommissione ha in sostanza proposto di privilegiare una modifica legislativa, nella quale fosse dominante una forma di Consorzio impostata secondo schemi che si avvicinassero a quelle di società di diritto privato e la cui gestione fosse accentrata sull'Esecutivo (vedi punto 1.2.3.).

1.2.3 Il progetto di Revisione della Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 - Messaggio governativo 6017 dell'8 gennaio 2008

Il Consiglio di Stato, vista l'accennata posizione della Sottocommissione, ha ritirato il Messaggio governativo 5225 del 20 marzo 2002.
Ha quindi presentato il nuovo messaggio governativo 6017 dell'8 gennaio 2008, la cui proposta di revisione parziale della Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974 teneva segnatamente conto delle suggestioni emerse dai lavori della Sottocommissione della legislazione. Le stesse erano particolarmente incentrate sull'obiettivo:

- di garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio;
- di migliorarne il funzionamento;
- di dotare l'ente di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

La proposta del Messaggio n. 6017 era stata preceduta da una consultazione nel 2006, in occasione della quale erano invero emerse talune obiezioni che, riprese al seguente punto 2.1, sono state considerate solo parzialmente.

1.2.4 Una proposta di nuova legge sul Consorziamento dei Comuni

La Sottocommissione della legislazione preposta all'esame del Messaggio governativo 6017 dell'8 gennaio 2008 ha dato indicazione al Consiglio di Stato e ai suoi servizi di procedere dal profilo formale al riordino totale della Legge in vigore, passando da una proposta di revisione di Legge ad una proposta di nuova Legge. I motivi a sostegno di tale indicazione stanno nel fatto che le modifiche proposte toccano buona parte degli articoli della Legge vigente.

Dando seguito all'indicazione ricevuta si è giunti al presente messaggio. La relativa proposta riprende i contenuti della proposta di revisione del gennaio 2008 e integra con i necessari adeguamenti formali i precedenti contenuti della Legge su consorziamento dei Comuni del 1974 che vanno confermati.

1.3 L'evoluzione del numero dei Consorzi

Oltre a comprendere le circostanze che hanno determinato la nascita del nuovo progetto di revisione, appare altrettanto importante capire quale sia oggi la vera necessità di ancora far capo allo strumento del consorzio nell'implementazione e nella gestione di determinati beni di servizio.

Si constata in realtà una continua riduzione del numero dei Consorzi. Se nel corso degli anni '80 il loro numero si avvicinava alle duecento unità, verso la fine degli anni '90 esso si riduceva a circa 110 unità. Oggi il numero degli enti si è ulteriormente ridotto raggiungendo, al momento del licenziamento del presente messaggio, le 84 unità.
Vi sono peraltro oggettivi motivi per credere che la tendenza, seppur in modo regressivo, si manterrà anche nel corso dei prossimi anni per i motivi che vogliamo brevemente illustrare.
La riduzione del numero dei consorzi operanti é da una parte da attribuire ai processi di aggregazione comunale, che hanno reso privo d'oggetto l'esistenza di diversi enti. Dall'altra la riduzione è da ricondurre al fatto che per determinati consorzi, soprattutto in ambito di depurazione delle acque ma anche in parte nel campo dell'approvvigionamento idrico, si stanno affermando importanti passi verso fusioni degli stessi.
Nel settore della depurazione delle acque, dopo un intenso processo di ristrutturazione degli impianti di evacuazione e di trattamento che ha di fatto portato ad una razionalizzazione dei sistemi, si sta ora passando ad un loro adeguamento anche a livello gestionale ed amministrativo. Esempio emblematico è quello dell'intervenuta aggregazione dei sette Consorzi operanti nel Luganese e Basso Malcantone, che facevano capo all'impianto di

Bioggio, in un unico ente denominato Consorzio di depurazione della acque Lugano e Dintorni (CLD), comprendente in totale 31 Comuni. La seduta costitutiva del nuovo Consorzio ha avuto luogo lo scorso 27 febbraio 2007. Esso è già subentrato nell'attività dei precedenti Consorzi, che sono stati già sciolti o sono in via di scioglimento.
In tal senso si sta pure operando nel Locarnese, ove i cinque Consorzi di depurazione delle acque attualmente attivi (Consorzio depurazione delle acque del Locarnese, Consorzio depurazione delle acque della Media e Bassa Vallemaggia, Consorzio di Avegno, Tegna, Verscio e Cavigliano, Consorzio depurazione delle acque del Gambarogno e sponda sinistra del Ticino nonché Consorzio depurazione delle acque Camorino Sant'Antonino) si stanno avviando verso l'unione delle proprie forze, per costituire un nuovo ente di oltre una quarantina di Comuni che come obiettivo dovrebbe essere costituito nel corso del 2009. Analoghi intenti di ristrutturazione dovrebbero attuarsi nel tempo anche nel Bellinzonese, nelle Tre Valli e nel Mendrisiotto.

Processo simile si sta profilando anche nell'ambito degli impianti di approvvigionamento idrico, ove con l'introduzione dei Piani cantonali (PCAI) dettati dalla Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 sono previste alcune importanti ristrutturazioni, le quali pur generalmente operando nell'ambito di Aziende comunali in taluni casi fanno capo allo strumento del consorzio.

Ulteriori alleggerimenti del numero dei Consorzi dovranno poi essere presi in considerazione anche a seguito delle aggregazioni comunali che ancora si prospettano nel corso degli anni a venire, in base alla strategia cantonale che prevede di ridurre gli attuali 190 comuni a non più di 150 unità entro il 2010. Ciò dovrebbe consentire la soppressione di enti operanti soprattutto nell'ambito delle Scuole elementari (SE), della raccolta dei rifiuti, dei Piani Regolatori, rispettivamente della gestione dei cimiteri.

La tendenza in atto è pertanto quella di una riduzione importante del numero degli enti operanti. I Consorzi saranno tuttavia caratterizzati da comprensori assai più estesi, costituiti da Comuni ben più popolosi rispetto ad oggi. I relativi compiti di carattere tecnico, amministrativo e di conseguenza anche finanziario; i medesimi dovranno quindi essere assunti e garantiti attraverso un impegno basato su strutture solide e soprattutto determinato dalla massima professionalità. I nuovi Consorzi che si stanno instaurando nel settore della depurazione delle acque ne sono l'esempio più lampante.

Si auspica dunque che la proposta che abbiamo modo di illustrare ai punti seguenti porti i miglioramenti strutturali nell'ottica di enti capaci di rispondere al meglio ai compiti che oggi per la loro vocazione sono chiamati a svolgere.

È utile infine una breve sintesi dei campi di attività degli 84 consorzi ancora attivi nel 2007:

Consorzi acqua potabile	**No.**	**8**
Consorzi Case per anziani	**No.**	**10**
Consorzi Cimiteri	**No.**	**2**
Consorzi depurazione acque	**No.**	**22**
Consorzi SE	**No.**	**19**
Consorzi Piazze di tiro	**No.**	**5**
Consorzi / Enti di PCi	**No.**	**6**
Consorzi raccolta rifiuti	**No.**	**10**
Consorzio PR Gambarogno	**No.**	**1**
Consorzio Centri attrezzature sportive ecc. Capriasca e Valcolla	**No.**	**1**
Totale degli enti operanti ad agosto 2007	**No.**	**84**

Accanto ai Consorzi sciolti dal 2002 ad oggi in particolare a seguito di aggregazioni di Comuni, questo elenco tiene inoltre già conto o considera:

- la costituzione di un unico Consorzio di depurazione delle acque di Lugano e dintorni, che raggruppa i precedenti 7;
- come sciolti a tutti gli effetti i Consorzi autolettiga di Locarno e Valli e del Circolo delle Isole e Intragna la cui attività è di fatto cessata con il 31.12.2005 (Costituzione del SALVA).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE E ATTI PARLAMENTARI

2.1 Esito della consultazione

Come già enunciato la proposta del presente messaggio riprende nei suoi contenuti fondamentali quella del Messaggio governativo dell'8 gennaio 2008. La stessa era stata preceduta da una consultazione nel luglio 2006, con il coinvolgimento delle Associazioni dei Comuni, dei Partiti politici e dei Comuni. Non erano invece stati interpellati i Consorzi di Comuni. Si era ritenuta più adeguata una chiamata in causa diretta dei Comuni, loro attori principali.

A titolo informativo qui di seguito l'esito della consultazione del 2006.

Ampiamente favorevoli alla riforma, senza particolari rilievi di merito e riservate solo alcune osservazioni molto puntuali, sono le prese di posizione dei Municipi di diversi Comuni fra i più importanti (vedi i Municipi dei Comuni di Chiasso, Genestrerio, Giubiasco, Lugano, Mendrisio, Minusio, Stabio, Manno, Agno e Bioggio).
La Città di Locarno è pure sostanzialmente favorevole; pone tuttavia particolare accento su taluni aspetti ritenuti problematici.

Salvo qualche osservazione è sostanzialmente favorevole alla riforma il PLR. È favorevole su tutta la linea il PPD.

Sono per contro critiche le prese di posizione dell'Associazione Comuni e regioni di montagna (Co.re.ti.), del Partito socialista ticinese (PS), dell'Associazione ticinese per l'autonomia dei Comuni (ATAC) e di un paio di Municipi.

Riassuntivamente questi gli argomenti di carattere generale contrari:

- la proposta di revisione era giudicata prematura, inopportuna e non prioritaria. La medesima si inseriva in un momento di forti mutamenti a livello istituzionale dovuti: alle aggregazioni comunali, alle unificazioni in ambito di Consorzi di depurazione delle acque, alla nuova politica regionale con in particolare la necessità di adattamento delle Regioni LIM, alla revisione LALPT, alle proposte interessanti gli agglomerati urbani, al progetto flussi e competenze, ecc. (cfr. prese di posizione Co.re.ti., PS, Comune di Cugnasco).
  La tempistica delle riforme accennate sarebbe diversa. Il Consiglio di Stato avrebbe però dovuto dare indicazioni di carattere generale per armonizzare le stesse (PS).
- La revisione della LOC allora in corso avrebbe introdotto nuove modalità di collaborazione intercomunale (vedi Enti di diritto comunale) che l'esperienza concreta avrebbero potuto indicare come via alternativa ai Consorzi (Co.re.ti.).
- Era stato posto il quesito a sapere se per una revisione di tale portata e natura, definita vera e propria rivoluzione istituzionale, fosse stata chiesta un'analisi dei vari tipi di

Consorzi attualmente in funzione. Ci si chiedeva pertanto se tutto quanto previsto dal progetto fosse veramente necessario per buona parte dei Consorzi, che fatta eccezione per quelli in materia di depurazione, risultano per gran parte composti da un numero molto ridotto di Comuni (Comune di Cugnasco).

- La proposta di revisione non avrebbe rispettato l'attuale contesto istituzionale. Il modello di Consorzio proposto avrebbe ricalcato schemi simili a quelli di una SA, con una gestione fortemente accentrata sull'Esecutivo dei Comuni e del Consorzio stesso. La riforma porterebbe di fatto ad un maggioritario nascosto, a scapito delle minoranze e dei cittadini (PS, ATAC).

Non si è espressa in sede di consultazione l'Associazione Comuni urbani ticinesi (ACUTI).

Per le ragioni in precedenza, nonostante le obiezioni emerse in consultazione, si è ritenuto di comunque sottoporre al Gran Consiglio un Messaggio governativo con una riforma che rispecchiasse il progetto posto in consultazione anche perché la riforma è stata ed è appoggiata da diversi Comuni. Inoltre la medesima, sostanzialmente nei termini presentati, è stata più volte sollecitata dal Parlamento e in particolare dalla Sottocommissione della Commissione della Legislazione durante la passata legislatura.
È pertanto corretto che il Parlamento possa esaminare il progetto e determinarsi in merito, tenendo se del caso conto nelle sue valutazioni dei controargomenti emersi in consultazione e sopraesposti.

2.2 Relazione della nuova Legge con atti parlamentari pendenti riguardanti la LCCom

Sono attualmente ancora pendenti i seguenti atti parlamentari riguardanti aspetti della Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974:

- iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Iris Canonica e cofirmatari del 10 marzo 1998;
- iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli del 28 gennaio 2002.

Con la presente proposta di nuova Legge tali atti sono da considerare evasi, in quanto superati dalle proposte qui formulate:

- iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Iris Canonica e cofirmatari del 10 marzo 1998: è da considerare superata visto l'orientamento globale della riforma. Il rafforzamento del ruolo di controllo dei Comuni, fra gli scopi della revisione, era peraltro pure obiettivo dell'atto parlamentare in questione;
- iniziativa parlamentare Silvano Bergonzoli del 28 gennaio 2002: superata per la proposta del nuovo art. 14.

3. PROPOSTA DI NUOVA LEGGE

3.1 Obiettivi, contenuti fondamentali e effetti della proposta di nuova Legge

La nuova Legge ha l'obiettivo di fornire ai Comuni strumenti decisamente più incisivi di controllo sui Consorzi cui appartengono, di garantire loro un più ampio controllo finanziario, infine di migliorare il funzionamento dell'Ente.

3.1.1 Contenuti fondamentali

La nuova Legge, nei suoi contenuti essenziali, può essere riassunta in queste grandi categorie di modifiche (cfr. per il dettaglio il commento ad ogni singolo articolo modificato al punto 3.2):

Modifiche nell'ottica di garantire un miglior controllo ai Comuni sulle decisioni consortili

art. 15 e 16

Si propone un Consiglio consortile composto **da un solo delegato per Comune, eletto dai Legislativi comunali** su proposta dei Municipi. Ogni Comune esercita in Consiglio consortile un diritto di voto in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria.

I delegati in Consiglio consortile **sono vincolati all'istruzione municipale.**

I Legislativi comunali hanno diritto di **revoca dei delegati**.

Le decisioni fondamentali della politica consortile, compresi l'onere per la presa delle stesse e la relativa responsabilità, **sono quindi di fatto di pertinenza dei Comuni membri** attraverso i loro delegati istruiti.

art. 26, art. 33, art. 34

Allo scopo di un più incisivo ed efficace controllo dei Comuni, si prevede il supporto di un **organo di controllo esterno obbligatorio**. Esamina per legge conti preventivi e conti consuntivi. Redige il suo rapporto/preavviso all'indirizzo dei **Municipi** e della Delegazione consortile, prima delle deliberazioni del Consiglio consortile. Lo statuto può assegnare ulteriori compiti all'organo di controllo esterno.

art. 32

Salvo per i Consorzi di ridotta entità, si fissa **l'obbligo del Piano finanziario**. Esso è un ulteriore strumento di controllo a disposizione dei Comuni per il controllo dell'attività consortile.

art. 35

Il nuovo disposto fissa rafforzate modalità di **coinvolgimento dei Comuni in materia di investimenti consortili e di altri oggetti di competenza finale** del Consiglio consortile**.** Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.
Viene invece abolito l'attuale art. 33 LCCom.

Nella proposta di nuova Legge scompare invece la Commissione della gestione (ex artt. 24 e 25 Legge consorziamento dei Comuni del 1974). Il ruolo di verifica preliminare, in particolare sui conti e sugli investimenti, compete primariamente e direttamente ai Municipi, che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai delegati che delibereranno in Consiglio consortile.

Modifiche che mirano a creare nuovi strumenti di controllo finanziario

art. 26, art. 33, art. 34

Come detto, nell'ottica di garantire una verifica esterna più professionale della gestione finanziaria del Consorzio, si prevede un organo di **controllo esterno obbligatorio di supporto ai Comuni e alla Delegazione consortile**. Esamina per legge conti preventivi e conti consuntivi. Inoltre eventuali ulteriori ambiti di verifica fissati dallo statuto.

art. 29

Viene introdotto il principio della **ripresa da parte dei Comuni** degli attivi e dei passivi legati alla realizzazione delle opere consortili. In ambito di depurazione delle acque, ciò avrà quale conseguenza che con l'attivazione nel bilancio dei Comuni delle opere consortili si avrà completa coerenza tra gli investimenti legati alla protezione delle acque ed i relativi contributi di costruzione.

art. 31

Per la tenuta contabile si fa espressamente rimando alla **LOC e al Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni**.

art. 32

Si fissa **l'obbligo del Piano finanziario** a livello consortile, salvo diversa disposizione statutaria per i Consorzi di poca entità.

Modifiche nell'ottica di migliorare il funzionamento del Consorzio

art. 14

Analogamente all'ambito comunale, é introdotta la **facoltà di delega al Segretario consortile e all'amministrazione consortile**. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori. Valgono in merito i disposti della LOC.

art. 15, 16, 20

Il Consiglio consortile è composto **da un solo membro per Comune**.
Scompaiono così i Legislativi con diversi membri con problemi di quorum per la loro tenuta.
Il numero massimo dei membri della delegazione consortile è ridotto rispetto alla soluzione attuale.

Con la nuova legge si propone **l'abolizione della procedura di preavviso comunale sulle opere consortili secondo l'attuale art. 33 Legge** sul consorziamento dei Comuni del 1974, procedura ritenuta laboriosa e di scarsa efficacia. È sostituito dal nuovo art. 35, che fissa le modalità di coinvolgimento dei Municipi sugli investimenti e sugli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile.

Modifiche che autorizzano modalità organizzative diverse rispetto alla forma consortile ordinaria

art. 17

È introdotta **la facoltà**, **attraverso scelta statutaria**, **di delega** alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lit. c), di opere consortili (lit. e), di beni consortili (lit. f), di procedure giudiziarie (lit. h) e per quel che attiene alle competenze residue (let. i).
Lo statuto fissa pure eventuali limiti alla delega.

Altre modifiche di rilievo

art. 1

Accanto ai compiti principali di pertinenza di tutti i Comuni, al Consorzio possono essere delegate in parallelo **competenze concernenti uno o alcuni di essi**, eventualmente anche di Comuni terzi**.** Ciò attraverso mandati di prestazione.

art. 13

Nuovo articolo in cui si specifica che per l'adesione di nuovi Comuni occorre procedere ad una **modifica statutaria**.

art. 25

Ai dipendenti sono applicabili i disposti del **Titolo III Capitolo I LOC**.

art. 38

Per l'esecuzione di compiti pubblici tramite convenzioni e mandati di prestazione si rimanda agli articoli della Legge organica comunale recentemente approvati dal Gran Consiglio, in vigore verosimilmente dal 2009 (cfr. nuovi artt. 193 a e 193 b LOC; FU 39/2008 del 13 maggio 2009).

art. 41

Viene inserito un nuovo art. 41 in tema di **beni consortili**, con rimando ai disposti della **LOC (Titolo VI)** sui beni comunali.

art. 45

Le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio sono da stabilire statutariamente. Fanno inoltre stato le disposizioni decise puntualmente.
In caso di costituzione di un nuovo Consorzio a seguito di scioglimento di precedenti Consorzi nella cui attività il nuovo Ente subentra, il Consiglio di Stato prende infine le disposizioni concrete necessarie.

art. 46

Il Consiglio di Stato può autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o attività di poca entità.
Inoltre i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2, per attività di poca importanza o che non richiedono una struttura organizzativa particolare, possono rimanere in funzione per decisione del Consiglio di Stato secondo le relative norme statutarie.

3.1.2 Tabelle riassuntive

Le Tabelle riassumono sinteticamente le modifiche.

Modifiche nell'ottica di garantire un miglior controllo ai Comuni

Art. 15 e 16	**Art. 26, 33 e 34**	**Art. 32**	**Abrogazione procedura art. 33 LCCOm 1974 Nuovo art. 35**	**Abrogazione Commissione della gestione**
Consiglio consortile composto **da un solo delegato per Comune**, **eletto dal Legislativo comunale**, **che ha pure diritto di revoca**. Ogni Comune esercita un diritto di voto in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria. I delegati **sono vincolati in Consiglio consortile all'istruzione dei Municipi**.	Nell'ottica di un più incisivo controllo dei Comuni, si prevede un **organo di controllo esterno obbligatorio**. Esamina per legge i conti preventivi e i conti consuntivi. Redige il suo rapporto all'indirizzo dei **Municipi** e della Delegazione. Lo statuto può assegnargli ulteriori compiti.	Si fissa **l'obbligo del Piano finanziario**, salvo diversa disposizione statutaria per i Consorzi di poca entità. Esso è un ulteriore strumento di controllo a disposizione dei Comuni.	Il nuovo art. 35 fissa modalità di **coinvolgimento dei Municipi in materia di investimenti consortili e di altri oggetti**, presupposto per il loro controllo primario e perché possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. Viene invece **abolito** l'attuale art. 33	**Scompare la Commissione della gestione**. Il ruolo di verifica preliminare, in particolare sui conti e sugli investimenti, compete **primariamente e direttamente** ai Municipi e ai delegati. Essi sono supportati sui conti dall'organo di controllo esterno.

Modifiche che mirano a creare nuovi strumenti di controllo finanziario

Art. 26, 33 e 34	**Art. 29**	**Art. 31**	**Art. 32**
Per garantire una verifica professionale esterna della gestione finanziaria del Consorzio si prevede un organo di **controllo esterno obbligatorio**. Esamina per Legge i conti preventivi e i conti consuntivi. Inoltre eventuali ulteriori ambiti di verifica statutaria.	Viene introdotto il principio della **ripresa da parte dei Comuni** degli attivi e dei passivi legati alla realizzazione delle opere consortili.	Per la tenuta contabile si rimanda alla **LOC e al Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni**, così come vengono date indicazioni ulteriori di carattere contabile.	Si fissa **l'obbligo del Piano finanziario** a livello consortile, salvo diversa disposizione statutaria per i Consorzi di poca entità.

Modifiche nell'ottica di migliorare il funzionamento del Consorzio

Art. 14	**Art. 15, 16 e 20**	**Abrogazione procedura art. 33 LCCom** **Nuovo art. 35**
Analogamente all'ambito comunale, é introdotta la **facoltà di delega e all'amministrazione consortile**. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori.	Il Consiglio consortile è composto **da un solo membro per Comune**. Scompaiono così i Legislativi con diversi membri con problemi di quorum per deliberare. Il numero massimo dei membri della Delegazione consortile è ridotto a **5**.	Si propone l'**abrogazione** della procedura di preavviso comunale sulle opere consortili secondo l'attuale art. 33, procedura da più parti ritenuta laboriosa e di scarsa efficacia. È sostituito dal nuovo art. 35, che fissa nuove modalità di coinvolgimento dei Municipi in tema di investimenti e di altri oggetti di competenza del Legislativo consortile.

Modifiche che autorizzano modalità organizzative diverse alla forma consortile ordinaria

Art. 17
È introdotta **la facoltà**, **attraverso scelta statutaria**, **di delega** alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lit. c), di opere consortili (lit. e), di beni consortili (lit. f), di procedure giudiziarie (lit. h), di convenzioni e per quel che attiene alle competenze residue (let. i). Lo statuto fissa pure eventuali limiti alla delega.

Modifiche diverse di rilievo

Art. 1 Accanto ai compiti principali di pertinenza di tutti i Comuni, al Consorzio possono essere delegate in parallelo **competenze concernenti uno o alcuni di essi** attraverso mandati di prestazione.	**Art. 13** Nuovo articolo in cui si specifica che per l'adesione di nuovi Comuni occorre procedere ad una **modifica statutaria**.	**Art. 25** **Ai dipendenti** sono applicabili disposti del **Titolo III Capitolo I LOC.**	**Art. 38** Per l'esecuzione di compiti pubblici tramite convenzioni e mandati si rimanda agli articoli della Legge organica comunale.
Art. 41 Viene inserito un nuovo art. 41 in tema di **beni consortili**, con rimando ai disposti della **LOC (Titolo VI)**.	**Art. 45** Le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio sono da stabilire statutariamente. Fanno inoltre stato le disposizioni decise puntualmente. In caso di costituzione di nuovo Consorzio a seguito di scioglimento di precedenti, di cui ne rileva l'attività, il Consiglio di Stato prende le disposizioni concrete necessarie.	**Art. 46** Il Consiglio di Stato può autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o attività di poca entità. Inoltre per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2, su decisione del Consiglio di Stato possono rimanere in funzione gli attuali statuti.	

3.1.3 Effetti e tempi della nuova legge

Vista la sua portata, se infine accettata nei termini proposti, la nuova legge comporterà un rilevante cambiamento nell'assetto dei Consorzi di Comuni. Ciò si auspica porti i miglioramenti sopra menzionati, più volte sollecitati.

La revisione produrrà però in parallelo alcuni effetti *su aspetti notoriamente sensibili* che occorre debitamente considerare. I medesimi sono peraltro emersi quali controindicazioni in sede di consultazione del 2006 (cfr. punto 2.1.). Al proposito evidenziamo:

- per garantire l'auspicato efficace controllo ai Comuni e per porre rimedio a Legislativi di troppi membri, la proposta si incentra su un Consiglio consortile composta da ***un membro per Comune***, strettamente controllato dal Municipio. Il che presuppone che il delegato comunale eserciti "***voto pesante"*** in Consiglio consortile (i Comuni in Legislativo hanno diritto ad un numero proporzionale alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria) e ***istruito***.

  Secondo questa impostazione ***cade necessariamente*** il criterio della rappresentanza proporzionale delle forze comunali in seno al Legislativo consortile. Occorre pertanto mettere in conto che per la resa delle decisioni del Consiglio consortile sarà determinante la posizione delle maggioranze nei Municipi dei Comuni che detengono più voti e che istruiscono i delegati comunali. Le decisioni fondamentali della politica consortile, compresi l'onere per la presa delle stesse e la relativa responsabilità, saranno di fatto determinati da detti Comuni.

- In questo sistema, strettamente caratterizzato dagli orientamenti a livello comunale, non hanno più ragione di essere organi di preavviso interno al Consorzio. Non ha in particolare più senso una Commissione della gestione con funzioni di preavviso composta da membri del Legislativo. In quanto tali, i commissari non potrebbero comunque svolgere in modo indipendente il loro ruolo, essendo gli stessi delegati ***istruiti.***

  Sia sui conti che sugli investimenti, il controllo dovrà piuttosto essere esercitato dai Municipi, che dovranno farsi parte diligente nell'esaminare gli oggetti su cui il Consiglio consortile delibera. Essi dovranno essere in grado di dare con cognizione di causa le direttive ai loro delegati. Il supporto sul controllo di carattere finanziario sarà garantito dall'organo di controllo esterno.
- La Delegazione dovrà avere ragionevolmente un ridotto numero di membri. Non avrebbe infatti senso un Legislativo di pochi membri, con invece Delegazioni di diversi membri.
- L'orientamento espresso dalla Sottocommissione del Gran Consiglio alla base del presente messaggio governativo è stato quello di un Esecutivo consortile forte con ampie competenze. Va quindi prevista la possibilità che lo statuto trasferisca competenze in modo importante dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile.

Da taluni è stato eccepito come in questa riforma non sia stato affrontato l'aspetto dei diritti popolari (referendum e iniziativa dei cittadini del comprensorio consortile). Al proposito va nuovamente ribadito che secondo il modello proposto i Comuni, attraverso i loro delegati e facendo capo agli strumenti di controllo loro messi a disposizione, divengono **attori primari** dell'attività consortile.
In un sistema di stretto controllo da parte dei Municipi (c'é chi sostiene "i Consorzi sono sotto tutela dei Comuni") non può oggettivamente trovare spazio un ulteriore controllo, in particolare a livello popolare tramite l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa. Il rischio sarebbe in definitiva quello di ingessare oltre misura l'attività dei Consorzi. In sostanza: o il controllo dei Comuni ***oppure*** il controllo popolare! Con il modello proposto si opta per uno stretto controllo dei Comuni membri del Consorzio, ovvero dei loro Municipi.

Sui tempi di una possibile entrata in vigore della nuova Legge occorre infine sottolineare quanto segue. Non sono realisticamente ipotizzabili cambiamenti nell'organizzazione dei Consorzi esistenti già per la legislatura consortile 2008-2012. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la nuova Legge fosse votata dal Gran Consiglio nel corso del 2008, è da escludere che possano intervenire per l'inizio della prossima legislatura consortile le modifiche statutarie che la revisione presuppone in misura importante. Date le controindicazioni (anche legislative) a mettere in atto cambiamenti sostanziali a livello organizzativo di un ente durante un periodo di legislatura, occorre pertanto prevedere che i veri cambiamenti entrerebbero in vigore in modo sistematico solo per la legislatura consortile 2012-2016.
Secondo i disposti della nuova Legge potranno invece essere impostati i Consorzi di nuova istituzione dopo la sua entrata in vigore.

3.2 Proposta di nuova Legge: commento ai singoli articoli

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati in nuovi articoli di legge. Accanto al titolo orientativo vengono altresì ripresi i corrispondenti articoli dell'attuale Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974. Nella parte relativa alla nuova proposta vengono evidenziate in grassetto le modifiche rispetto a quest'ulitma.

CAPITOLO PRIMO - Generalità

ARTICOLO 1

Scopo del Consorzio e sua natura giuridica

PROPOSTA	**ATTUALE – art. 1**
[1]Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.	[1]Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.
[2]Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.	[2]Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.
[3]Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.	

Nota:

cpv. 3

Accanto ai compiti principali di pertinenza di tutti i Comuni, al Consorzio possono essere delegate in parallelo competenze concernenti uno o alcuni di essi, eventualmente anche di Comuni terzi. Diversamente dalla proposta di consultazione si prevede che ciò debba essere previsto statutariamente. Il Consorzio può così divenire uno strumento di collaborazione intercomunale: ad una piattaforma comune di competenze possono essergli delegati compiti accessori. I Comuni delegheranno attraverso mandati di prestazione. Sui mandati di prestazione: cfr. art. 193 b LOC deciso dal GC nell'ambito dell'esame della revisione parziale della Legge organica comunale (cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007, FU 39/2008 del 13 maggio) e proposta del nuovo art. 38 in questa sede.

ARTICOLO 2

Diritto applicabile

PROPOSTA

[1]La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali; **è riservato l'art. 46.**

ATTUALE – art. 2

[1]La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da Leggi speciali.

[2]Per attività di poca importanza o che non richiedono una struttura organizzativa particolare, lo statuto del Consorzio può adottare un disciplinamento diverso, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Nota:

Viene abrogata la possibilità di deroga dell'attuale art. 2 cpv. 2 Legge consorziamento dei Comuni del 1974 per i Consorzi di nuova istituzione. Il disposto era finalizzato, per Consorzi di poca importanza per struttura, impegno operativo e finanziario, a consentire variazioni rispetto alla legge: ciò in particolare mediante la possibilità di prescindere dalla costituzione del Consiglio consortile, ritenuto che il ruolo di quest'ultimo fosse assunto dai Legislativi comunali. La deroga nella realtà é sovente risultata di difficile applicazione.
Le situazioni particolari e transitorie vengono ora affrontate al nuovo art. 46 cpv. 3 (Consorzi esistenti secondo l'odierno art. 2 cpv. 2 e quelli costituiti per una durata limitata o con attività di poca entità).

ARTICOLO 3

Istituzione del Consorzio
1. Volontaria

PROPOSTA

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

ATTUALE – art. 3

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 4

2. Coattiva

PROPOSTA

[1]Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

[2] Contro il decreto di consorziamento ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio **entro 60 giorni.**

[3] Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

ATTUALE - art. 4

[1]Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

[2]Contro il decreto di consorziamento ogni Comune interessato può interporre il ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

Nota:

cpv. 2 e 3
Il contenuto dell'art. 4 riprende quello dell'art. 4 LCCom 1974, eccettuata un'estensione del termine di 60 giorni per il ricorso al Gran Consiglio. Considerato che il ricorso va deciso dai Legislativi comunali, l'attuale termine di 30 giorni può risultare troppo breve.

ARTICOLO 5

Statuto
1. Principio

PROPOSTA

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

ATTUALE - art. 5

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 6

2. Contenuto

PROPOSTA

Lo statuto deve indicare:
a) i Comuni consorziati;
b) la denominazione del Consorzio;
c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
d) il comprensorio e la sede;
e) la durata del Consorzio;
f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente legge;
g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;
h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;
i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;
l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;
m) le disposizioni in caso di adesione di nuovi Comuni;
n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3
o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

ATTUALE – art. 6

Lo statuto deve indicare:
a) i Comuni consorziati;
b) la denominazione del Consorzio;
c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
d) il comprensorio e la sede;
e) la durata del Consorzio;
f) gli organi consortili, i criteri e la forma per la loro composizione numerica, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni membri;
g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Comuni;
h) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

Nota:

Vengono inserite le seguenti completazioni rispetto ai contenuti attuali dell'art. 6 LCCom 1974:

let. f: negli statuti dovranno essere regolati aspetti quali l'organizzazione consortile, il diritto di voto in seno al Consiglio consortile, la nomina del Presidente del Consiglio consortile, ecc., non stabiliti dalla legge (cfr. proposte degli artt. 15, 16 e 17);

lett. h, i: le deleghe Legislativo-Esecutivo nonché Esecutivo-Amministrazione consortile vanno previste statutariamente (cfr. nota agli artt. 14 e 17), così come le ulteriori competenze dell'organo di controllo esterno oltre a quelle previste dalla presente Legge;

lett. l, m: le nuove lett. l e m disciplinano la liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile al momento dello scioglimento dell'Ente, come pure le disposizioni in caso di adesione di un nuovo Comune. Si privilegia al riguardo l'autonomia decisionale dei Comuni membri al momento della costituzione del Consorzio (cfr. anche nota art. 45);

let. n: si specificano i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3.
let. o: riprende l'attuale let. H.

ARTICOLO 7

3. Adozione
a) in caso di istituzione volontaria

PROPOSTA

[1]Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

[2]Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

[3]L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della legge organica comunale.

[4]La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

ATTUALE – art. 7

[1]Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

[2]Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

[3]L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.

[4]La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 30 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica. La decisione deve essere motivata.

Nota:

cpv. 4
Viene tolto il termine di 30 giorni per la decisione del Consiglio di Stato e dei suoi servizi, che realisticamente spesso non è possibile rispettare.

ARTICOLO 8

b) in caso di istituzione coattiva

PROPOSTA

[1]Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell' art. 7.

[2]Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l' art. 4.

ATTUALE – art. 8

[1]Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell' art. 7.

[2]Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi. È applicabile per analogia l' art. 4 cpv. 2.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale salvo il rimando integrale all'art. 4.

ARTICOLO 9

4. Acquisto della personalità giuridica

PROPOSTA

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l' emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

ATTUALE – art. 9

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l' emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 10

5. Modifica dello statuto
a) volontaria

PROPOSTA

[1]Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:
a) di un Comune membro;
b) **della Delegazione consortile;**
c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

[2]La **Delegazione consortile** esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7.

ATTUALE – art. 10

[1]Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:
a) di un Comune membro;
b) di uno degli organi del Consorzio;
c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

[2]Il Consiglio consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati. Per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.

Nota:

cpv. 1 e 2
Posta la nuova impostazione dell'organizzazione consortile (cfr. art. 14 e segg.) vengono conseguentemente modificate talune regole in caso di modifica statutaria.

ARTICOLO 11

b) coattiva

PROPOSTA

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l' art. 4.

ATTUALE – art. 11

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni. È applicabile per analogia l' art. 4 cpv. 2.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale salvo il rimando integrale all'art. 4.

ARTICOLO 12

c) numero dei membri degli organi consortili

PROPOSTA

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l' inizio di un periodo di elezione.

ATTUALE – art. 12

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l' inizio di un periodo di elezione.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 13

Adesione di nuovi Comuni

PROPOSTA

All'adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie.

Nota:

Viene proposto un nuovo articolo, in cui si specifica che per l'adesione di nuovi Comuni occorre procedere ad un modifica dello statuto, in tutti i suoi disposti toccati dalla nuova situazione (membri, comprensorio, chiave di riparto, ecc.). È ipotizzabile che la modifica debba intervenire in costanza di legislatura. In tal caso non deve essere applicabile l'art. 13.
Non sarà pertanto necessario procedere allo scioglimento e alla costituzione di un nuovo Ente. La partecipazione di un nuovo Comune può essere imposta dall'Autorità superiore; in tal caso saranno applicabili i disposti inerenti al consorziamento coatto.
Sono inoltre applicabili le disposizioni statutarie (art. 6 let. m).

CAPITOLO SECONDO - Organizzazione del Consorzio

ARTICOLO 14

Generalità

PROPOSTA

[1]Gli organi obbligatori del Consorzio sono:
a) il Consiglio consortile;
b) la Delegazione consortile.

[2]Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

[3]L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

[4] Lo statuto può legittimare la Delegazione a delegare al Segretario e all'amministrazione consortile, competenze decisionali; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.

ATTUALE – art. 13

[1]Gli organi obbligatori del Consorzio sono:
a) il Consiglio consortile;
b) la Delegazione consortile;
c) la Commissione della Gestione.

[2]Lo statuto può prevedere l'istituzione di altri organi.

[3]Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

Nota:

Titolo
Viene modificata la definizione del Capitolo II in ***Organizzazione del Consorzio***.

cpv. 1
L'art. 14 viene allineato all'art. 9 LOC per quel che attiene agli organi: al pari del livello comunale non deve essere possibile istituire ulteriori organi oltre a quelli previsti dalla Legge. Viene quindi stralciato l'attuale cpv. 2 dell'art. 13 LCCom del 1974 ; il cpv. 3 diviene cpv. 2.

cpv. 3
Al capoverso 3 viene enunciato che l'esame della gestione finanziaria del Consorzio compete ad un organo di controllo esterno (cfr. al proposito proposte di modifica al nuovo art. 26). Scompare invece la Commissione della gestione, posto il rafforzato ruolo di controllo attribuito ai Comuni: direttamente, attraverso i loro delegati nel Consiglio consortile e l'organo di controllo esterno.

cpv. 4
Analogamente all'ambito comunale, al cpv. 4 è introdotta la facoltà di delega al Segretario consortile e ai servizi dell'amministrazione consortile. Sono applicabili i relativi disposti della LOC (art. 9 LOC), con le modifiche intervenute nell'ambito della revisione di Legge (cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007, decisione del Gran Consiglio del 7 maggio 2008, FU 39/2008 del 13 maggio).

A. Consiglio consortile

ARTICOLO 15

Composizione, elezione e eleggibilità

PROPOSTA

[1]Il Consiglio consortile si compone **di un delegato e di un supplente per Comune.**

[2]Il delegato e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.

[3]La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

ATTUALE – art. 14

[1]Il Consiglio consortile si compone di un numero determinato di membri.

[2]I Comuni sono rappresentati proporzionalmente alla loro popolazione. Un Comune ha diritto, in ogni caso, ad almeno un delegato.

[3]Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

Nota

cpv. 1 e 2
È previsto un **unico** delegato per Comune in seno al Consiglio consortile. In sua assenza vi parteciperà il supplente. Scompaiono così i legislativi consortili di diversi membri, con i conseguenti problemi di convocazione e di quorum per la tenuta degli stessi. In tal senso è di fatto superata la richiesta formulata mediante iniziativa parlamentare 28 gennaio 2002 dal deputato Silvano Bergonzoli.

In sede di progetto posto in consultazione si prevedeva l'eleggibilità alla carica di membro del Consiglio consortile dei **soli municipali dei Comuni consorziati**. Lo scopo era quello di permettere un miglior coordinamento, scambio di informazioni, pertanto un più incisivo controllo dei Comuni sul Consorzio. Organo di elezione era inoltre il Municipio. Ciò ha suscitato perplessità in sede di consultazione (eccessivo aggravio sui municipali e critica di esclusione ad oltranza dei Legislativi comunali). È stata sollecitata in particolare un'estensione dell'eleggibilità a membri dei Legislativi comunali, a esterni, a funzionari del Comune, i quali dovrebbero comunque agire su istruzione; organo di designazione dovrebbe inoltre essere il Consiglio comunale su proposta municipale.

Posto l'obiettivo del controllo dei Comuni membri, il progetto posto in consultazione deve essere in larga parte confermato, ovvero:
- il Consiglio consortile deve essere composto da un **solo delegato per Comune**, **che agisce su istruzione** e che **può essere revocato** dall'organo di designazione;
- ogni Comune **esercita un numero di voti in proporzione alla popolazione**, salvo diversa disposizione statutaria (cfr. art. 16).

Può tuttavia entrare in considerazione un'apertura a esterni per quel che attiene alle persone eleggibili in Consiglio consortile. Organo di elezione possono inoltre essere i Legislativi comunali su proposta dei Municipi, al pari di quello che accade ad esempio per il Consiglio di amministrazione dell'EOC. Determinante è comunque il fatto che il delegato agisce su istruzione; esso deve inoltre poter essere revocato dal Legislativo comunale.

Posta questa impostazione cade necessariamente il criterio di ripartizione proporzionale per l'elezione dei membri del Consiglio consortile. Cade poi anche il criterio dell'elezione proporzionale dei membri della Delegazione consortile.

cpv. 3
Parte dell'attuale art. 15 cpv. 3 Legge sul consorziamento dei Comuni è trasposto nel nuovo art. 15 cpv. 3. Le esclusioni lì stabilite dovranno continuare a valere.
Il concetto dell'attuale art. 14 cpv. 3 viene inserito all'art. 16 cpv. 3.

ARTICOLO 16

Diritto di voto, istruzione e revoca

PROPOSTA

[1]Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

[2] Le modalità sono stabilite dallo statuto.

[3] Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti.

[4]Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

[5] I delegati agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

[6] I delegati possono essere revocati dall'organo di nomina.

ATTUALE – art. 15

[1]I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale entro 3 mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

[2]Il regolamento di applicazione alla presente Legge disciplina il modo di voto, ritenuto che per l'elezione da parte del Consiglio comunale è applicabile per analogia l'art. 73 della Legge organica comunale.

[3]È eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Nota:

I delegati esercitano il **numero di voti** che lo statuto attribuisce ad ogni Comune consorziato. In assenza di altri criteri statutari, essi esercitano un numero di voti in proporzione alla popolazione. Le modalità circa il diritto di voto sono in ogni caso da stabilire nello statuto.

Al cpv. 3 si stabilisce che i Comuni non possono avere di regola la maggioranza assoluta dei voti in Consiglio consortile (attuale art. 14 cpv. 3 Legge sul consorziamento dei Comuni 1974).

Il legame fra Comune e delegato viene rafforzato con l'indicazione secondo cui i delegati sono vincolati alle istruzioni del Municipio del Comune che li designa e devono fornire rapporto annuale. Un'impostazione analoga è prevista nelle legislazioni di altri Cantoni (cfr. VD, App. a.R., SO, GL, BE). In parallelo, ai Legislativi é data una facoltà di revoca dei delegati comunali.

ARTICOLO 17

Competenze

PROPOSTA

[1]Il Consiglio consortile, **riservate le competenze dei Comuni,** è l'organo superiore del Consorzio.

[2]In particolare:
a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
c) autorizza le spese di investimento;
d) provvede alle nomine di sua competenza;
e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla legge ad altro organo.

[3] Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.

[4] Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

ATTUALE – art. 16

[1]Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

[2]In particolare:
a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dallo statuto, di competenza della Delegazione consortile;
c) provvede alle nomine di sua competenza;
d) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento; può autorizzare la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
f) adotta i regolamenti consortili;
g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

Nota:

cpv. 1 e 2
Le competenze del Consiglio consortile, per quanto possibile, vengono allineate nella loro definizione a quelle del Legislativo comunale (art. 13 LOC). Al cpv. 1 é stata inoltre inserita una riserva alle competenze dei Comuni, posto il loro ruolo rafforzato secondo la nuova impostazione di Legge.

cpv. 3
È stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lit. c), di opere consortili (lit. e), di beni consortili (lit. f), di procedure giudiziarie (lit. h) e per quel che attiene alle competenze residue (let. i).

Valgono senz'altro a fondamento di una proposta di delega le motivazioni che hanno portato all'introduzione della facoltà di delega a livello comunale.
Al riguardo sono state formulate talune riserve in sede di consultazione: la delega comprometterebbe la facoltà di controllo dei Municipi. Si sottolinea che l'orientamento espresso dalla Commissione GG, alla base del presente messaggio, era quello di un Consorzio con Esecutivo con ampie competenze. Va quindi in ogni caso confermata la possibilità che lo statuto trasferisca competenze in modo importante dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile.
Questa possibilità corrisponde a quella a suo tempo presentata in sede di Messaggio sulla nuova Legge sulla collaborazione intercomunale (cfr. Messaggio 5225 del 20 marzo 2002), successivamente ritirato. Accanto ad una forma ordinaria, si proponeva allora una forma speciale, caratterizzata da un Legislativo con "competenze fondamentali", ritenuto che le rimanenti sarebbero state assunte da un Esecutivo "forte".
La proposta del cpv. 3 riprende questa impostazione, che aveva trovato largo consenso nella procedura di consultazione esperita a suo tempo.
Non vengono stabiliti limiti di legge alla delega. Da rilevare però che la medesima va prevista nello statuto. Si tratta quindi di una scelta organizzativa non obbligatoria bensì dei Comuni membri. Lo statuto può al pari stabilire limiti finanziari ecc. alla delega.

cpv. 4
È stato inserito un capoverso che corrisponde all'art. 13 cpv. 3 LOC.

ARTICOLO 18

Sedute e deliberazioni

PROPOSTA

[1]Il Consiglio consortile si riunisce in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.
Inoltre quando ciò sia chiesto:
dalla Delegazione consortile;
da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione decide sulla regolarità della domanda, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

[2]Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei voti.

[3]Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente, nominato secondo i disposti statutari.

[4]Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti.

ATTUALE – art. 17

[1]Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della legge organica comunale, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.

[2]Oltre ai casi stabiliti dall'art. 50 della Legge organica comunale, il Consiglio consortile è convocato quando ciò sia chiesto da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata al presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Nota agli artt. 18 e 19:

Posta la specificità del Legislativo consortile, composto di un solo rappresentante per Comune, non ha più ragione di essere il rimando massiccio alle norme della LOC circa il funzionamento del Consiglio comunale dell'attuale art. 17 Legge consorziamento dei Comuni 1974.
Negli artt. 18 e 19 vengono pertanto fissati alcuni disposti quadro di funzionamento, con il rimando laddove possibile alle norme LOC che andranno applicate per analogia. Varranno per il resto le disposizioni statutarie.
All'art. 19 a viene pure il diritto di mozione a livello consortile, non potendo al proposito valere il rimando all'art. 67 LOC.

ARTICOLO 19

Funzionamento e mozioni

PROPOSTA

[1] Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.

[2] Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.

[3] Ogni Comune tramite il proprio delegato può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.

[4] La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.

[5] Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

Nota:

vedi nota all'articolo precedente.

B. Delegazione Consortile

ARTICOLO 20

Composizione

PROPOSTA

[1]**La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.**

[2]La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

[3]Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

ATTUALE – art. 18

[1]La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre a un massimo di undici membri, compreso il presidente.

[2]La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

[3]Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Nota:

Il numero massimo dei membri della Delegazione consortile deve essere drasticamente ridotto rispetto alla soluzione attuale.
Di fronte ad un Legislativo con un solo rappresentante per Comune, non avrebbe alcun senso un Esecutivo con diversi membri, in particolare per i Consorzi di pochi Comuni. A ben vedere a questi ultimi non rimane altro che un Esecutivo di 3 membri.

ARTICOLO 21

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

PROPOSTA

[1]La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

[2]Sono eleggibili i cittadini del comprensorio consortile.

[3]L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

[4]Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

[5]La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

ATTUALE – art. 19

[1]La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

[2]L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

[3]La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato *del Consorzio.*

Nota:

In sede di consultazione era stato proposto che i membri della Delegazione consortile **non** potessero essere scelti fra i membri del Consiglio consortile. Si escludeva quindi di fatto i municipali dalla Delegazione. Si reputava che l'appartenenza anche agli Esecutivi consortili avrebbe per questi potuto essere troppo gravosa. L'obiettivo era inoltre quello di promuovere la designazione di persone il più possibile competenti per materia negli specifici settori consortili.
L'esclusione dei municipali dalla Delegazione è stata avversata in sede di consultazione: la medesima sarebbe eccessivamente perentoria e toglierebbe la possibilità di sinergie fra Comuni e Consorzio, soprattutto nel caso di delega importante alla Delegazione. La decisione andrebbe piuttosto lasciata al Consiglio consortile. Queste obiezioni possono essere condivise. L'esclusione viene pertanto abbandonata. Anche i municipali potranno pertanto far parte della Delegazione consortile. Si ritenga del resto che secondo i nuovi artt. 15 e 16, il Consiglio consortile non è più composto da soli municipali come invece nel progetto di consultazione.
Si conferma però che dovranno possibilmente essere rispettati criteri di competenza, di equa rappresentatività dei Comuni e delle forze politiche nel comprensorio. Soprattutto qualora si dovesse optare per un "Esecutivo forte", utilizzando la facoltà dell'art. 17 cpv. 3, occorre infatti garantire spazio a criteri di competenza.

Posta l'impostazione di fondo del Consiglio consortile, non è invece più proponibile l'attuale designazione dei membri della Delegazione in base a criteri proporzionali, a partire dalla composizione del Consiglio consortile come oggi.

L'attuale cpv. 2 è stato inserito nel cpv. 3.

ARTICOLO 22

Presidente e vicepresidente

PROPOSTA

[1]**Il presidente e il vicepresidente della Delagazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.**

[2]L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

ATTUALE – art. 20

[1]Il presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

[2]L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Nota:

Contrariamente a quanto previsto dall'attuale art. 20 cpv. 1 Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974, si propone che il Presidente del Consorzio e il Vicepresidente siano eletti dalla Delegazione al suo interno.

ARTICOLO 23

Competenze

PROPOSTA

[1]La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

[2]La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina **il Presidente** e il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
f) nomina gli impiegati del Consorzio.

[3]La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.

ATTUALE –art. 21

[1]La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

[2]La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina il vice-presidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
f) nomina gli impiegati del Consorzio;
g) ...

Nota:

Il contenuto dell'art. 21 Legge sul consorziamento dei Comuni 1974 viene ripreso all'art. 23 e aggiornato a seguito delle proposte di nuovi artt. 17 cpv. 3 e art. 22.

ARTICOLO 24

Funzionamento

PROPOSTA

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a **112** inclusi, e 116.

ATTUALE – art. 22

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Nota:

I contenuti dell'art. 22 Legge sul consorziamento Comuni 1974, visti anche i contenuti dell'art. 40, vengono aggiornati escludendo oltre agli artt. 80, 81,82, da 106 a 110, incluso il 116, anche gli artt. 111 e 112 LOC.

ARTICOLO 25

Segretario e dipendenti consortili

PROPOSTA

[1]Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.

[2] Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

[3]Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I legge organica comunale.

ATTUALE – art. 23

[1]Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.

[2]Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Nota:

Si aggiunge al cpv. 3 che ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC.

C. Organo di controllo esterno

ARTICOLO 26

Organo di controllo

PROPOSTA

[1]I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.

[2] Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

[3] L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

[4] Lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge.

Nota:

Allo scopo di garantire una verifica esterna della gestione finanziaria del Consorzio inoltre nell'ottica di un più incisivo controllo dei Comuni, si è previsto in sede di consultazione un organo di **controllo esterno obbligatorio per tutti i Consorzi**, con il compito di redigere il suo rapporto all'indirizzo dei Municipi dei Comuni consorziati e della Delegazione consortile.
L'organo di controllo esterno è in sostanza stato pensato quale strumento di supporto ai Comuni membri.
La proposta è stata in genere condivisa. Sono semmai state esternate talune perplessità nel senso che:

- l'organo di controllo esterno andrebbe limitato ai Consorzi di una certa entità, ad esempio in base all'importanza del loro bilancio;
- Piano finanziario e preventivi non sono atti da sottoporre ad un organo di controllo esterno per verifica;
- vi potrebbe essere il rischio di situazioni di monopolio da parte degli operatori privati che fungono da organo di controllo esterno; ne deriverebbero costi elevati a carico dei Comuni e Consorzi.

In questa sede viene confermato la proposta di consultazione con il correttivo che il PF non va sottoposto per esame all'organo di controllo esterno. Si tratta di un atto con contenuti di carattere politico su cui non è effettivamente necessario un esame tecnico esterno.

Per le modalità di operare dell'organo di controllo esterno: si rimanda alle disposizioni del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
Lo statuto può prevedere che l'organo di controllo esterno, oltre che gli oggetti fissati dalla legge, possa esaminarne di ulteriori.

Per quanto riguarda la designazione dell'organo di controllo non è possibile prescindere da una designazione da parte della Delegazione consortile. È infatti impensabile delegarla ai Comuni consorziati; la procedura di designazione sarebbe infatti ingestibile, in particolare in caso di disaccordo fra i Comuni.
Al cpv. 3 si stabilisce comunque il preavviso dei Municipi.

Abrogazione delle Commissione della gestione:

In consultazione è stata proposta l'abolizione della Commissione della gestione a livello consortile.
Ciò ha suscitato perplessità:

- la CG sarebbe presente in tutti gli enti di diritto pubblico locali;
- sarebbe necessario mantenere un organo di controllo che non abbia compiti di analisi tecnico/contabile, bensì di valutazione politica. La questione del dotarsi o meno di una CG potrebbe semmai essere demandata allo statuto consortile.

Data l'impostazione del Consiglio consortile qui proposta (un delegato per Comune che delibera secondo istruzione), non ha più ragione d'essere una Commissione della gestione interna con ruolo di preavviso e di verifica, quale la Commissione della gestione dei Comuni:

- il controllo e la verifica, così come le scelte politiche e la relativa responsabilità, dovranno piuttosto competere direttamente ai Comuni, tramite i loro Municipi;
- con una CG obbligatoria l'iter decisionale a livello consortile, che già prevede il massiccio e sistematico coinvolgimento dei Municipi (su conti, investimenti, PF, ecc.), si complicherebbe e si allungherebbe oltre misura;
- i commissari non potrebbero comunque svolgere in modo indipendente il loro ruolo, essendo gli stessi delegati istruiti.

Non può pertanto che essere confermata l'abrogazione della Commissione della Gestione (attuali artt. 24 e 25 Legge sul consorziamento dei Comuni). Sia sui conti che sugli investimenti, il controllo dovrà piuttosto essere esercitato dai Comuni medesimi, ovvero dai loro Municipi, che dovranno pertanto farsi parte diligente e esaminare gli oggetti sui cui il Consiglio consortile deve deliberare. Essi dovranno essere in grado di dare con cognizione di causa le direttive ai loro delegati. Sui conti essi saranno inoltre supportati dall'organo di controllo esterno (cfr. proposta nuovo art. 26).

In merito all'obbligo di informazione ai Comuni sugli investimenti: vedi proposta nuovo art. 35.

CAPITOLO TERZO - Finanziamento e gestione del Consorzio

ARTICOLO 27

Generalità

PROPOSTA

[1]Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
a) le quote di partecipazione dei Comuni;
b) l' imposizione di tasse e di contributi;
c) i sussidi di enti pubblici;
d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.

[2]Il Consorzio non può prelevare imposte.

ATTUALE – art. 26

[1]Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
a) le quote di partecipazione dei Comuni;
b) l' imposizione di tasse e di contributi;
c) i sussidi di enti pubblici;
d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.

[2]Il Consorzio non può prelevare imposte.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 28

Quote di partecipazione dei Comuni

PROPOSTA

[1]I Comuni partecipano alle spese **consortili mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio.**

[2]Lo statuto ne stabilisce **per il resto** la ripartizione.

ATTUALE – art. 27

[1]I Comuni partecipano alle spese mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio e tenuto conto della loro capacità finanziaria.

[2]Lo statuto ne stabilisce la ripartizione.

Nota:

La capacità finanziaria dei Comuni non è più criterio obbligatorio per la ripartizione delle quote. Lo può semmai essere per scelta statutaria.

ARTICOLO 29

Finanziamento opere consortili

PROPOSTA

[1]I Comuni **consorziati** sono responsabili, nei limiti delle loro quote, **degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.**

[2]I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

[3]Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.

[4]Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

ATTUALE – art. 28

[1]I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per i mutui contratti dal Consorzio.

[2]Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari. In questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

Nota:

Viene confermata la proposta posta in consultazione d'introdurre il principio della ripresa da parte dei Comuni degli attivi e dei passivi legati alla realizzazione delle opere consortili. Ciò ha il vantaggio della determinazione da parte di ogni Comune, compatibilmente con la propria situazione finanziaria, del ritmo dell'ammortamento. Quanto proposto permette inoltre una visione più completa della situazione debitoria dei Comuni.
L'opportunità di attivare presso il Comune la quota parte alle opere consortili è in particolare data nel settore della depurazione delle acque ed è determinata dal fatto che i contributi per la costruzione anche delle opere consortili sono incassati integralmente dai Comuni, che però non ne riversano alcuna quota ai Consorzi. Con l'attivazione nel bilancio del Comune delle opere consortili si ha completa coerenza tra gli investimenti legati alla protezione delle acque e i relativi contributi di costruzione.

L'inserimento nei bilanci comunali di attivi e passivi varrà anche per le infrastrutture consortili esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione.
Quanto proposto è pure una risposta ad alcuni casi di mancati ammortamenti di opere consortili da parte dei Consorzi.
Dal profilo meramente formale, dopo che il legislativo consortile ha risolto la realizzazione di un'opera, i Comuni membri provvederanno a sottoporre per ratifica al legislativo la propria quota parte in applicazione dell'art. 13 lett. e) LOC, in modo da poter inserire validamente la spesa nel proprio conto investimenti. Si tratta di un passo di natura meramente formale. A questo stadio non potrà infatti più essere messa in discussione la scelta di merito del Legislativo consortile, operata seguendo l'iter di legge.

ARTICOLO 30

Tasse e contributi

PROPOSTA

[1]Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

[2]Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa **i soggetti imponibili, l'ammontare o i criteri di computo.**

ATTUALE – art. 29

[1]Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

[2]Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa l'importo.

Nota:

Aggiornamento del disposto ai criteri giurisprudenziali in tema di prelievo di tasse.

ARTICOLO 31

Gestione
a) tenuta dei conti

PROPOSTA

[1]Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme **del Titolo V Capitolo I legge organica comunale** e **del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.**

[2] Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.

[3] Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

[4] Sono riservate disposizioni settoriali particolari.

ATTUALE – art. 30

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.

Nota:

L'art. 31 completa l'attuale art. 30 Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974 nel senso che per la tenuta contabile fanno stato la LOC e il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. Vengono poi date indicazioni ulteriori di carattere contabile. Sono riservate disposizioni specifiche legate a determinati settori (vedi ad esempio settore Case per anziani).

ARTICOLO 32

b) Piano finanziario

PROPOSTA

[1] Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

[2] Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

[3] La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

[4] Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del piano finanziario.

Nota:

Si fissa l'obbligo del Piano finanziario pure a livello consortile. Valgono le motivazioni che hanno imposto il medesimo per i Comuni con oltre 500 abitanti. Il Piano finanziario va trasmesso ai Municipi; esso diviene pertanto un ulteriore strumento di controllo e di discussione a disposizione di quest'ultimi.
La proposta è risultata in genere condivisa in consultazione. Rispetto alla proposta di consultazione, tenendo così in considerazione una suggestione emersa in quella sede, si prescinde dal prevedere un esame obbligatorio del PF da parte dell'organo di controllo esterno. In quanto strumento di valenza marcatamente politica, la verifica preliminare al riguardo va piuttosto lasciata ai Comuni.
Consorzi di poca entità possono poi prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del Piano finanziario. In sede di ratifica statutaria da parte dell'Autorità superiore si verificherà l'adeguatezza della rinuncia.
Per quanto attiene a contenuti tecnici del PF, obblighi di aggiornamento, ecc. si rimanda ai disposti della LOC, applicabile per analogia in virtù del rimando al cpv. 1.

ARTICOLO 33

c) conti preventivi

PROPOSTA

[1]La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2]L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

ATTUALE – art. 31

[1]La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

[2]I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

[3]Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Nota:

La modifica al cpv. 1 rispetto all'odierno art. 31 Legge consorziamento dei Comuni 1974 è conseguente alla proposta di nuovo art. 26, relativo all'introduzione dell'organo di controllo esterno obbligatorio. Il concetto dell'attuale art. 31 cpv. 3 è abrogato.
I conti preventivi e consuntivi sono esaminati preventivamente dall'organo di controllo esterno; il relativo rapporto va ai Municipi e alla Delegazione consortile. Essi potranno se del caso chiedere approfondimenti puntuali all'organo di controllo esterno.

ARTICOLO 34

d) conti consuntivi

PROPOSTA

[1] La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2] L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

[3] I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

[4] La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

ATTUALE – art. 32

[1]La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2]I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile sulle osservazioni riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Nota:

vedi anche nota all'art. 33.

Viene tolto l'invio preventivo dei conti consuntivi all'Autorità di vigilanza. È più indicato che vengano trasmessi i conti nella versione approvata dal Consiglio consortile.

ARTICOLO 35

Coinvolgimento dei Comuni; informazione

PROPOSTA

[1]**Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.**

[2]**Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.**

[3]**Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.**

[4]**I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio**.

ATTUALE – art. 34

Se il Municipio di un Comune membro del Consorzio ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta, in ogni tempo, a fornire ragguagli e documentazioni sulla gestione del Consorzio.

Nota

cpv. 1, 2 e 4

In consultazione è stato proposto un nuovo disposto in cui sono state stabilite le modalità di informazione ai Comuni in materia di investimenti consortili, ovvero: la trasmissione al loro indirizzo dei progetti definitivi, del piano di finanziamento, ecc. **almeno due mesi prima** della seduta del Consiglio consortile. La verifica delle realizzazioni e degli investimenti sarebbe stata da attuare dai Municipi, che avrebbero dovuto impartire le necessarie istruzioni ai delegati comunali per le deliberazioni in Consiglio consortile.

La proposta ha suscitato qualche perplessità. In particolare si è intravisto il rischio che:

- le modalità informative fossero solo pro forma
- le decisioni sugli investimenti e le relative responsabilità fossero cadute in misura eccessiva sui Municipi dei Comuni membri
- conseguentemente che i Legislativi comunali perdessero potere di decisione e controllo.

Viene qui confermata la proposta con alcuni correttivi onde tenere almeno parzialmente in considerazione le obiezioni emerse in consultazione. Ovvero:

- la responsabilità decisionale effettiva sugli investimenti rimane ai Comuni, tramite i propri delegati istruiti dai Municipi;
- le forme di preinformazione rimangono quelle proposte in sede di consultazione, con il correttivo tuttavia che i termini di informazione per gli investimenti divengono più lunghi (**4** mesi anziché 2 mesi). Ciò con l'obiettivo di una più adeguata possibilità di preparazione decisionale dei Municipi;
- gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno invece inviati ai Municipi almeno **2** mesi prima della seduta;
- in ogni caso vi è poi l'obbligo di orientamento annuale da parte dei Municipi ai Consigli comunali sull'attività dei Consorzi (cpv. 4).

Non si ritiene per contro di andare nella direzione di introdurre come da taluni suggerito in consultazione una sorta di diritto di veto dei Legislativi comunali contro le decisioni del Consiglio consortile sugli investimenti, rispettivamente di introdurre (vedi per gli investimenti al di sopra di un determinato limite finanziario) l'istruzione vincolante al delegato comunale da parte dei Consigli comunali.
Soluzioni del genere avrebbero da una parte l'effetto di conferire una voce in capitolo ai Legislativi comunali e di rafforzare il loro ruolo, pertanto di comportare una più ampia considerazione dell'elemento democratico. La decisione finale sugli investimenti si sposterebbe dall'altra sui Comuni membri, che diverrebbero ulteriormente attori primari.
Tuttavia queste soluzioni comporterebbero complicazioni procedurali importanti: se si dovessero coinvolgere sistematicamente e obbligatoriamente i Legislativi comunali, l'iter decisionale sugli investimenti diverrebbe troppo lungo e articolato; esso sarebbe assimilabile per lunghezza a quello dell'attuale art. 33 LCCom, da molti contestato.
Si propende pertanto per un iter più spedito con il solo coinvolgimento dei Municipi. In ogni caso vi è un obbligo di orientamento annuale da parte del Municipio al Consiglio comunale sull'attività dei Consorzi (cfr. proposta art. 35 cpv. 4).

cpv. 3
È previsto un ulteriore diritto di informazione ai Municipi dei Comuni consorziati.

Abrogazione procedura art. 33 Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974:

La proposta ha trovato consenso in occasione della consultazione. La procedura attuale ha del resto fin qui posto diversi problemi. È infatti laboriosa quando occorre coinvolgere un grande numero di Legislativi comunali. Essa ingenera poi un ritardo nella deliberazione finale del Legislativo, senz'altro problematico quando vi é urgenza d'intervento.
Per più ragioni la stessa non é inoltre uno strumento di controllo veramente efficace in mano ai Comuni. Il preavviso di quest'ultimi non vincola in effetti la deliberazione del Consiglio consortile; né l'assenza del preavviso nel termine utile di sei mesi impedisce di decidere a quest'organo, non costituendo esso la "conditio sine qua non" ai fini della resa della deliberazione. Dal campo d'applicazione dell'art. 33 sono infine sottratte la progettazione di massima e definitiva, quindi una fase fondamentale in cui viene presa l'effettiva decisione sul principio di procedere alla realizzazione dell'opera consortile e sulle sue caratteristiche essenziali.

Tramite la presente revisione un ruolo di controllo determinante circa le decisioni consortili in materia di opere viene conferito ai Municipi tramite i delegati comunali (cfr. proposta nuovo art. 35). Agli Esecutivi comunali competerà poi di tenere al corrente il proprio legislativo in merito alle iniziative consortili (cfr. art. 35 cpv. 4).

CAPITOLO QUARTO - Norme varie

ARTICOLO 36

Ricorsi e opposizioni

PROPOSTA

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui **agli artt.** 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, **43 cpv. 2 e 46.**

ATTUALE – art. 35

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui all'art. 7 cpv. 4, art. 10, art. 39 cpv. 2 e 42 cpv. 4.

Nota

Riprende i contenuti, adeguandoli, del precedente articolo 35 Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.

ARTICOLO 37

Regolamenti

PROPOSTA

[1]I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

[2]I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

[3]Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della legge organica comunale.

ATTUALE – art. 36

[1]I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

[2]I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute .

[3]Il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi nella decisione di ratifica del regolamento.

[4]Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della legge organica comunale.

Nota

cpv. 3
Viene abrogato il concetto dell'attuale art. 36 cpv. 3 Legge sul consorziamento dei Comuni. La procedura di approvazione dei Regolamenti consortile deve essere analoga a quella dei regolamenti comunali che vale per il rimando del cpv. 3.

ARTICOLO 38

Convenzioni e mandati di prestazione

PROPOSTA

Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili i disposti del Titolo VII legge organica comunale.

Nota:

Per l'esecuzione di compiti pubblici tramite convenzioni e mandati di prestazione si rimanda agli articoli della Legge organica comunale decisi nell'ambito della revisione di cui al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 (artt. 193 a e art. 193 b LOC) e pubblicati sul BU n.55/2008 del 14 novembre.

ARTICOLO 39

Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento

PROPOSTA

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e **all'albo dei Comuni consorziati.**

ATTUALE – art. 37

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale.

Nota:

Rispetto all'attuale art.37 LCCom modifica relativa alla pubblicazione del decreto di costituzione e scioglimento.

ARTICOLO 40

Pubblicazione delle risoluzioni

PROPOSTA

[1]Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all' esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l' interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

[2]Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

ATTUALE – art. 37 a

[1]Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all' esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l' interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

[2]Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 41

Beni consortili

PROPOSTA

Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI legge organica comunale.

Nota:

Viene inserito un articolo 41 in tema di beni consortili, con rimando ai disposti della LOC (Titolo VI).

CAPITOLO QUINTO - Vigilanza dello Stato

ARTICOLO 42

Vigilanza

PROPOSTA

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo VIII della legge organica comunale.

ATTUALE – art. 38

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

CAPITOLO SESTO - Scioglimento e liquidazione del Consorzio

ARTICOLO 43

a) Consorzio a tempo determinato

PROPOSTA

[1]Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

[2]Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall' art. 10 in relazione all' art. 7 della presente legge.

ATTUALE – art. 39

[1]Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

[2]Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall' art. 10 in relazione all' art. 7 della presente legge.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 44

b) Consorzio a tempo indeterminato

PROPOSTA

[1]Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e **dei voti del Consiglio consortile**, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

[2]È data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato, **entro il termine di 30 giorni.**

ATTUALE – art. 40

[1]Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

[2]È data facoltà ai Comuni membri di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato.

Nota:

Modifica al cpv. 1 che tiene conto della nuova impostazione dell'organizzazione consortile. Viene stabilito nella Legge il termine di ricorso al Gran Consiglio ora assente (cpv. 2).

ARTICOLO 45

Liquidazione

PROPOSTA

[1]Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene **secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.**

[2] Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

[3] **In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.**

ATTUALE – art. 41

[1]Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene per il tramite di una Commissione nominata dal Consiglio di Stato.

[2]Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

Nota:

cpv. 1

Le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio vanno stabilite statutariamente e fissate caso per caso. Il Consiglio di Stato prende poi le disposizioni concrete necessarie.

cpv. 2 e 3
Viene parimenti fissata la base legale che conferisce al Consiglio di Stato facoltà di emanare le misure necessarie in caso di costituzione di nuovo Consorzio, che subentra nell'attività di precedenti Consorzi. Si é stati recentemente confrontati con una situazione del genere, conseguente alla costituzione del nuovo Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni, che è subentrato nell'attività dei precedenti Consorzi che convogliavano le acque all'IDA di Bioggio. Questa situazione, del tutto nuova in ambito consortile, ha imposto di regolare transitoriamente diversi aspetti su cui la Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974 è finora silente. Non si è infatti trattato di un classico scioglimento di Consorzio con cessazione di attività, essendo piuttosto stata l'attività dei Consorzi attuali assorbita dal nuovo Consorzio. Ciò ha implicato di esaminare diversi quesiti, la cui risoluzione è indispensabile per l'attività del nuovo Ente. Essi sono in parte assimilabili a quelli che emergono a livello comunale con il passaggio dai vecchi Comuni ad un nuovo Comune in caso di aggregazione. Questi aspetti sono stati nell'accennato caso regolati mediante una risoluzione del Consiglio di Stato nella sua veste di Autorità di vigilanza. Si crea ora espressamente la base legale per simili decisioni.
Vi è da presumere che in futuro saranno più volte necessari interventi in tal senso, sempre nell'ambito della depurazione, posto il processo in atto di unificazione dei diversi Consorzi.

CAPITOLO SETTIMO - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 46

Adeguamento alla Legge e Consorzi esistenti

PROPOSTA

[1]Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

[2] Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

[3] La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.

[4] La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

[5] È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

[6] Il Consiglio di Stato può autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega dell' art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.

ATTUALE – art. 42

[1]Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente Legge, osservata la procedura da essa stabilita; il Consiglio di Stato può tuttavia autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata.

[2]La proposta del nuovo statuto, allestito dagli organi consortili, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

[3]Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge.

[4]È applicabile la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge. La trasmissione degli atti al Consiglio di Stato è eseguita a cura della Delegazione consortile.

[5]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Casse malati consorziali previste dalla Legge sull'assicurazione contro le malattie

Nota:

Si aggiornano le disposizioni per gli adeguamenti degli statuti. Il nuovo cpv. 6 fa seguito all'abrogazione del cpv. 2 dell'art. 2.

ARTICOLO 47

Procedura in corso

PROPOSTA

La presente Legge è applicabile a tutti i consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

ATTUALE – art. 43

La presente Legge è applicabile a tutti i consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.
L'articolo sottopone alla nuova Legge i Consorzi in formazione.

4. RELAZIONI CON LD/PF 2004-2007 E INFLUSSI SUI COMUNI

Relazioni con LD/PF 2004-2007

La proposta di nuova Legge è esplicitamente prevista nelle LD/PF 2004/2007 del dicembre 2003 (cfr. allegato 4, piano delle principali modifiche legislative).

Influssi sui Comuni

In quanto legge quadro che regge l'ordinamento consortile è pacifico che la nuova Legge comporterà conseguenze dirette pure per i Comuni, che si vedono rafforzare il loro ruolo sui Consorzi di Comuni.

Dal lato finanziario i Comuni saranno chiamati a portare nei loro bilanci le quote parti ai debiti per il finanziamento delle opere consortili e ad attivare le proprie quote parti agli impianti. Ciò comporterà un aumento per i medesimi delle spese per interessi e ammortamenti che sarà controbilanciato dalla diminuzione dei contributi ai Consorzi.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo che il disegno di nuova Legge oggetto del presente messaggio costituisca un passo importante nel dotare da una parte i Consorzi di strumenti operativi adeguati al loro ruolo e alle loro esigenze attuali, dall'altra i Comuni membri di efficaci strumenti di controllo sugli stessi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di nuova

LEGGE
sul consorziamento dei Comuni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 gennaio 2009 n. 6164 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - GENERALITA'

Art. 1

Scopo del Consorzio e natura giuridica

[1]Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l' esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

[2]Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

[3]Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.

Art. 2

Diritto applicabile

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da Leggi speciali; è riservato l'art. 46.

Art. 3

Istituzione del Consorzio
1. Volontaria

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Art. 4

2. Coattiva

[1]Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

[2]Contro il decreto di consorziamento ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.

[3]Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

Art. 5

Statuto
1. Principio

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

Art. 6

2. Contenuto

Lo statuto deve indicare:

a) i Comuni consorziati;
b) la denominazione del Consorzio;
c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
d) il comprensorio e la sede;
e) la durata del Consorzio;
f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente Legge;
g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;
h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;
i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;
l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;
m) le disposizioni in caso di adesione di nuovi Comuni;
n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3;
o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

Art. 7

3. Adozione
a) volontaria

[1]Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

[2]Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell' ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

[3]L'adozione dello statuto consortile equivale all' adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.

[4]La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

Art. 8

b) coattiva

[1]Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell' art. 7.

[2]Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l'art. 4.

Art. 9

4. Acquisto della personalità giuridica

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Art. 10

5. Modifica dello statuto
a) v olontaria

[1]Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

a) di un Comune membro;
b) della Delegazione consortile;
c) dell' Autorità cantonale di vigilanza.

[2]La Delegazione consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7.

Art. 11

b) coattiva

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4.

Art. 12

c) numero dei membri degli organi

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l' inizio di un periodo di elezione.

Art. 13

Adesione di nuovi Comuni

All'adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie.

CAPITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 14

Generalità

[1]Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

a) il Consiglio consortile;
b) la Delegazione consortile.

[2]Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

[3]L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

[4]Lo statuto può legittimare la Delegazione a delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.

Art. 15

A. Consiglio consortile

Composizione, elezione e eleggibilità

[1]Il Consiglio consortile si compone di un delegato e di un supplente per Comune.

[2]Il delegato e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.

[3]La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 16

Diritto di voto, istruzione e revoca

[1]Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

[2]Le modalità sono stabilite dallo statuto.

[3]Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti.

[4]Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

[5]I delegati agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

[6]I delegati possono essere revocati dall'organo di nomina.

Art. 17

Competenze

[1]Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

[2]In particolare:

a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
c) autorizza le spese di investimento;
d) provvede alle nomine di sua competenza;
e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

[3]Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.

[4]Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 18

Sedute e deliberazioni

[1]Il Consiglio consortile si riunisce in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.

Inoltre quando ciò sia chiesto:

a) dalla Delegazione consortile;
b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione decide sulla regolarità della domanda, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

[2]Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei voti.

[3]Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.

[4]Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art 19

Funzionamento e mozioni

[1]Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.

[2]Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.

[3]Ogni Comune tramite il proprio delegato può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.

[4]La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.

[5]Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

Art. 20

B. Delegazione consortile

[1]La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.

Composizione

[2]La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

[3]Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Art. 21

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

[1]La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

[2]Sono eleggibili i cittadini del comprensorio consortile.

[3]L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

[4]Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

[5]La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente

[1]Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

[2]L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un' unica proposta.

Art. 23

Competenze

[1]La Delegazione consortile dirige l' amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

[2]La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all' incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all' incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
d) cura l' esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
f) nomina gli impiegati del Consorzio.

[3]La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.

Art. 24

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 25

Segretario consortile e dipendenti consortili

[1]Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.

[2]Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

[3]Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.

Art. 26

C. Organo di controllo esterno

[1]I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.

Organo di controllo esterno

[2]Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

[3]L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

[4]Lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge.

CAPITOLO TERZO - FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 27

Generalità

[1]Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

a) le quote di partecipazione dei Comuni;
b) l'imposizione di tasse e di contributi;
c) i sussidi di enti pubblici;
d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.

[2]Il Consorzio non può prelevare imposte.

Art. 28

Quote di partecipazione dei Comuni

[1]I Comuni partecipano alle spese consortili mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio.

[2]Lo statuto ne stabilisce per il resto la ripartizione.

Art. 29

Finanziamento opere consortili

[1]I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.

[2]I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

[3]Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.

[4]Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

Art. 30

Tasse e contributi

[1]Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

[2]Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, l'ammontare o i criteri di computo.

Art. 31

Gestione
a) tenuta dei conti

[1]Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V capitolo I legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

[2]Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.

[3]Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

[4]Sono riservate disposizioni settoriali particolari.

Art. 32

b) piano finanziario

[1]Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

[2]Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

[3]La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

[4]Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del piano finanziario.

Art. 33

c) conti preventivi

[1]La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2]L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

Art. 34

d) conti consuntivi

[1]La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2]L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

[3]I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

[4]La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 35

Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni

[1]Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[2]Gli altri oggetti di cui all'art. 16 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

[3]Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

[4]I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.

CAPITOLO QUARTO - NORME VARIE

Art. 36

Ricorsi ed opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.

Art. 37

Regolamenti

[1]I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

[2]I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

[3]Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Art. 38

Convenzioni e mandati di prestazione

Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti del Titolo VII legge organica comunale.

Art. 39

Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 40

Pubblicazione delle risoluzioni

[1]Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all' esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

[2]Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 41

Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo VI Legge organica comunale.

CAPITOLO QUINTO - VIGILANZA DELLO STATO

Art. 42

Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della Legge organica comunale.

CAPITOLO SESTO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 43

Consorzio a tempo determinato

[1]Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

[2]Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall' art. 10 in relazione all' art. 7 della presente Legge.

Art. 44

Consorzio a tempo indeterminato

[1]Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

[2]È data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni.

Art. 45

Liquidazione

[1]Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.

[2]Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

[3]In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie.

CAPITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti

[1]Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

[2]Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

[3]La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.

[4]La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

[5]È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

[6]Il Consiglio di Stato può autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.

Art. 47

Procedura in corso

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 48

Abrogazione

La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

Art. 49

Entrata in vigore

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.